



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della

FONDAZIONE "LA QUADRIENNALE DI ROMA"

per gli esercizi 2010 e 2011

Relatore: Consigliere Maria Luisa De Carli

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale Dr.ssa Giuliana Tranchino

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 2/2013.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 gennaio 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1975, con il quale la Fondazione «La Quadriennale di Roma» è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi del suddetto ente, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Consiglio sindacale trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Maria Luisa De Carli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per gli esercizi 2010 e 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2010 e 2011 è emerso che:

1) nel 2010 i risultati finanziari ed economico patrimoniali presentano criticità parzialmente superate nell'esercizio successivo grazie all'adesione della regione Lazio alla Fondazione;

2) nel 2010 e nel 2011 i contributi pubblici rappresentano, rispettivamente, il 92,6 per cento ed il 95,8 per cento delle entrate correnti, pertanto gli introiti propri attualmente rappresentano una parte poco significativa delle risorse finanziarie della Fondazione;

3) la gestione finanziaria chiude il 2010 con un disavanzo pari a euro 164.918 e il 2011 con un avanzo pari a euro 328.243;

4) il conto economico chiude il 2010 con un disavanzo di euro 239.066 mentre il 2011 con un avanzo di euro 271.468;

5) il patrimonio netto rimane sostanzialmente invariato;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958 – con le considerazioni di cui in parte motiva – alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2010 e 2011 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Fondazione «La Quadriennale di Roma», l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Maria Luisa De Carli

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2013.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE « LA QUADRIEN-
NALE DI ROMA » PER GLI ESERCIZI 2010 E 2011

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i> 15
1. Ordinamento	» 16
2. Organi	» 17
3. Assetto organizzativo e personale	» 19
4. Attività istituzionale	» 22
5. Risorse finanziarie	» 24
6. Ordinamento contabile	» 26
7. Gestione dei residui e la situazione amministrativa	» 32
8. Conto economico	» 34
9. Stato patrimoniale	» 36
10. Considerazioni conclusive	» 38

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria della Fondazione "La Quadriennale di Roma" per gli esercizi 2010 e 2011 e sulle più recenti vicende verificatesi alla data odierna.

La precedente relazione concernente l'esercizio 2009 è pubblicata in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV n. 323.

1. Ordinamento

La Quadriennale di Roma, ente pubblico istituito nel 1927 con il compito di promuovere l'arte contemporanea italiana, nel 1999 è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ed assoggettata alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali¹.

Alla Fondazione possono aderire persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione con contributi in denaro (annuali o pluriennali) o con il conferimento della proprietà di beni materiali o immateriali².

Ad essa aderiscono in qualità di soci fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e il comune di Roma dai quali la Fondazione riceve un contributo annuale.

La richiesta di adesione in qualità di nuovo socio della regione Lazio, avanzata nel 2011, è in fase di approvazione dei ministeri vigilanti³.

Durante gli esercizi in esame non sono intervenute modifiche legislative pertanto per una visione completa di tutte le vicende normative che hanno riguardato la Fondazione si rinvia alle relazioni precedenti.

¹ Il d.lgvo 29 ottobre 1999, n. 419, art. 8 ha disposto la trasformazione del "La Quadriennale di Roma" da ente pubblico in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

² Qualora i contributi dei partecipanti alla Fondazione raggiungano almeno il 15% del valore del patrimonio o il 15% del contributo ordinario dello Stato al fondo di gestione hanno diritto di designare un proprio componente nel Consiglio di amministrazione. Nel caso la partecipazione al valore del patrimonio superi il 25% hanno diritto alla designazione di un secondo componente.

³ Nel 2011 il Consiglio di amministrazione ha approvato una modifica allo statuto che consente ai nuovi partecipanti istituzionali condizioni d'ingresso più favorevoli. In particolare, con delibera n. 11 del 11 ottobre 2011, il Consiglio ha stabilito che l'apporto dei nuovi soci non debba essere fissato in rapporto al patrimonio, ma in relazione ai contributi ordinari annualmente versati dagli altri partecipanti istituzionali.